ACCADEMIA DEL LUSSO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Definizioni

Natura, Composizione, Funzioni.

- La Consulta degli Studenti è l'organo elettivo di rappresentanza degli studenti.
- La Consulta è composta da due studenti eletti.
- La Consulta designa gli studenti in seno al Consiglio Accademico.
- La Consulta, esprime i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti e può effettuare richieste e proposte al Consiglio Accademico con riferimento all'organizzazione didattica e ai servizi per gli studenti.
- La Consulta promuove l'integrazione e l'intercomunicazione tra gli studenti, anche attraverso l'organizzazione di attività parallele alla vita accademica.
- La Consulta resta in carica per una durata di anni uno estendibili a tre anni consecutivi.

Art. 1 Bando

Il Direttore, con propria ordinanza, indice almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato della Consulta, le elezioni per il rinnovo della stessa. Il bando riporta quanto segue:

- Le modalità e le date delle votazioni;
- Procedure relative alla presentazione delle liste e delle candidature;
- Requisiti dell'elettorato attivo e passivo;
- Composizione commissione elettorale;
- Termine di presentazione delle candidature.

Il bando è pubblicato sul sito web dell'Accademia e ne viene inviata comunicazione a mezzo posta elettronica a tutti gli studenti aventi diritto al voto.

Art. 2 Commissione Elettorale

La commissione elettorale viene istituita con decreto del Direttore almeno 3 giorni prima della data fissata per le votazioni, al fine di sovrintendere allo svolgimento delle operazioni di cui al presente regolamento, la Commissione elettorale è costituita da 1 studente non candidato, un componente della segreteria didattica e 1 docente.

La Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente.
La Commissione ha il compito di garantire il rispetto delle disposizioni prescritte dal presente Regolamento.
La Commissione si occupa altresì di sovrintendere a tutte le operazioni di voto delle quali redige l'apposito verbale.
La Commissione si avvale del supporto degli uffici amministrativi e della segreteria didattica.

Art. 3 Elettorato

L'elettorato attivo è costituito da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di diplomaaccademico di Primo e Secondo livello.
Non hanno diritto di far parte dell'elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari con

sentenza definitiva.

Art. 4 Candidature

Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire a pena di decadenza entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando e possono essere presentate direttamente all'Accademia.
La Segreteria Didattica trasmette le candidature pervenute alla Commissione Elettoraleche verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
Il Presidente della Consulta uscente convoca almeno 15 giorni prima della data delle votazioni un'assemblea studentesca ove i candidati possano presentare le proprie candidature ed esporre il programma elettorale.

Art. 5 Operazioni di voto

Il voto è individuale e segreto. Possono essere espresse fino a due preferenze.
Sono nulle le schede che recano preferenze in numero maggiore.

Art. 6 Scrutinio e nomina degli eletti

Le votazioni sono valide se vi prendono parte almeno il 15% degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto non si procede alle operazioni di scrutinio e le votazioni vengono ripetute entro la fine dell'anno Accademico. Il risultato elettorale raggiunto sarà in tal caso valido a prescindere dal raggiungimento del quorum.
Al termine delle votazioni la Commissione procede allo scrutinio deivoti e alla proclamazione degli eletti.

A parità di preferenze risulterà eletto lo studente più giovane in termini di anni di iscrizioneanche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente.
La Commissione di seggio trasmette al Direttore il verbale delle votazioni. Il Direttore, sulla base dei risultati, nomina gli eletti con proprio decreto, che sancisce l'effettivo inizio del mandato. I nominati rimangono in carica per tre anni.

Art. 7 Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive

In caso un componente della Consulta subisca sanzione disciplinare con sentenza definitiva da partedella Commissione Disciplinare o dal Direttore, rassegni dimissioni al Presidente della Consulta, si verifica la cessazione anticipata della carica e si procede alla sua sostituzione, mediante le procedure elettorali. Al fine di garantire le funzionalità dell'organismo il dimissionario resta comunque in carica fino all'elezioni del nuovo.
I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Art. 8 Presidente e Vicepresidente

La Consulta, nella prima seduta, previa presentazione di candidature nominative all'iniziodei lavori, elegge un Presidente tra i suoi componenti. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Compito del Presidente è di convocare le sedute ordinarie e straordinarie, stabilirnel'Ordine del Giorno e di

coordinare le attività della Consulta.
Il Presidente nomina tra i componenti un Vicepresidente, che lo coadiuva nelle attività diguida della Consulta e lo sostituisce in caso di assenza.

Art. 9 Procedure di designazione dei rappresentanti studenteschi negli organicollegiali

La Consulta, ai sensi della Statuto, è tenuta a designare quanto prima i propri rappresentanti all'interno degli organi collegiali nel numero di due in seno al Consiglio

Accademico. Gli studenti dovranno essere scelti all'interno della Consulta stessa.
Per i rappresentanti della Consulta in seno al Consiglio Accademico la procedura di designazione è regolata nel modo seguente: dopo opportuna discussione e dopo aver accertata la disponibilità degli interessati a ricoprire l'incarico, si procede a ufficializzare la nomina pcaer mezzo del verbale della seduta.
I rappresentati avranno la possibilità di proporre delle figure esterne con il ruolo di curarele varie attività presenti in ambito Accademico.
Gli studenti designati sono tenuti a partecipare puntualmente alle riunioni del ConsiglioAccademico e a farsi portavoce delle delibere, dei pareri e degli orientamenti della Consulta. Sono tenuti altresì ad aggiornare regolarmente la Consulta sull'Ordine del Giorno sull'andamento dei valori e sulle delibere degli organi medesimi.
In caso di decadenza dei requisiti di cui al Titolo II dell'Art. 7 del presente Regolamento odi mozione di sfiducia votata a maggioranza dai componenti elettivi della Consulta, si verifica la cessazione anticipata della carica. In tal caso lo studente è invitato a rassegnareentro 5 giorni le proprie dimissioni al Direttore dell'Accademia.
Il seggio vacante all'interno della Consulta verrà occupato da colui che ha ricevutomaggior numero di voti tra i non eletti.

Art. 10 Commissioni

Per il lavoro istruttorio, di studio, e di approfondimento di singole questioni, o per l'organizzazione di eventi studenteschi, la Consulta costituisce commissioni in relazionealle problematiche da esaminare eal lavoro da svolgere e vi nomina un coordinatore.
Ogni Commissione stabilisce autonomamente organizzazione e procedure dei lavori.
Al termine del lavoro, il risultato prodotto deve essere debitamente relazionato allaConsulta, che lo discute e lo approva.
La Commissione è sciolta con l'esaurirsi della funzione a cui è preposta.

Art. 11 Convocazione e validità delle sedute

La convocazione è disposta dal Presidente ed è inviata per via telematica a tutti icomponenti.
La convocazione prevede l'indicazione dell'Ordine del Giorno ed è inviata, insieme ad eventuale documentazione istruttoria, almeno sette giorni prima della data fissata perciascuna seduta. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata direttamente agli interessati almeno due giorni prima della data fissata.

Art. 12 Verbali di seduta

Il Segretario è individuato di volta in volta tra i presenti e designato dal Presidente.

Il verbale di ciascuna seduta della Consulta è redatto in forma sintetica dal Segretario.

Art. 13 Assemblea degli Studenti

L'Assemblea degli Studenti è convocata con almeno 15 giorni di anticipo almeno due voltel'anno dalla Consulta, che ne stabilisce l'ordine del giorno.
Con ordinanza del Direttore sono sospese le lezioni per la durata dell'Assemblea.
All'Assemblea degli Studenti sono tenuti a partecipare tutti gli studenti dell'Istituzione.

Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è in vigore dal 23/02/2023.